

GARA EUROPEA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA AZIENDALE DA RENDERE A FAVORE DEI DIPENDENTI DEL CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO ALMALAUREA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI – CIG 9224777EC9

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

ART. 1 – DEFINIZIONI GENERALI.....	2
ART. 2 – OGGETTO DELL’APPALTO.....	3
ART. 3 – DURATA DELL’APPALTO.....	4
ART. 4 – IMPORTO STIMATO DELL’APPALTO E VALORI DEI BUONI PASTO A BASE D’ASTA.	5
ART. 5 – AVVIO DELL’ESECUZIONE DEL SERVIZIO E CONCLUSIONE DEL SERVIZIO.	5
ART. 6 – MODALITÀ DI UTILIZZO DEL BUONO PASTO. TRANSAZIONI TRA LE PARTI.	6
ART. 7 – RETE DI ESERCIZI CONVENZIONATI APPARTENENTI AL NETWORK DEL FORNITORE.	7
ART. 8 – TESSERE ELETTRONICHE.	9
ART. 9 – CARATTERISTICHE DEL SISTEMA INFORMATICO.....	10
ART. 10 – ADEMPIMENTI DEL COMMITTENTE.	11
ART. 11 – OBBLIGHI DI TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI.	11
ART. 12 – VERIFICHE E CONTROLLI DA PARTE DEL COMMITTENTE.	12
ART. 13 – RESPONSABILE DEL SERVIZIO PER L’AGGIUDICATARIO.	12
ART. 14 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI DEL CORRISPETTIVO. RITENUTA.	13
ART. 15 – RISERVATEZZA. <i>PRIVACY</i>	14
ART. 16 – NORME DI PREVENZIONE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO.	14
ART. 17 – POLIZZE ASSICURATIVE (R.C.T. e INFORTUNI).	15
ART. 18 – PENALI.	16
ART. 19 – SOSPENSIONI E PROROGHE.	18
ART. 20 – COMUNICAZIONI, SEGNALAZIONI O RICHIESTE TRA LE PARTI.....	18
ART. 21 – ADEMPIMENTI IN MATERIA DI TRASPARENZA.	19
ART. 22 – DOCUMENTI ALLEGATI AL CAPITOLATO.	19
Allegato A – Elenco delle sedi aziendali.....	19

ART. 1 – DEFINIZIONI GENERALI.

Ai fini del presente Capitolato valgono le seguenti definizioni:

- A) Per **“Committente”**: il Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea, con sede legale in Bologna 40126 – Viale Angelo Masini, n. 36, C.F. e P. I.V.A. n. 02120391202 (nel presente atto anche “Consortio” o “Committente” o “Stazione Appaltante”).
- B) Per **“D.E.C.”**: il Direttore dell'Esecuzione del Contratto ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i e relativi atti attuativi ove applicabili. In assenza del D.E.C. le funzioni sono svolte dal RUP.
- C) Per **“RUP”**: il Responsabile del Procedimento ex art. 31 D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. individuato dal Disciplinare di Gara.
- D) Per **“Concorrente”**: il soggetto che ha partecipato alla gara indetta dal Consorzio, identificata con il CIG indicato in epigrafe al presente atto.
- E) Per **“Aggiudicatario”** o **“Fornitore”**: l'operatore economico concorrente aggiudicatario della procedura di gara rubricata con il numero di CIG indicato in epigrafe al presente atto.
- F) Per **“servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto”** o **“servizio”**: l'attività di emissione di buoni pasto, finalizzata a rendere il servizio ai dipendenti individuati dal Committente per il tramite di esercizi convenzionati facenti parte della rete.
- G) Per **“dipendenti del Committente”** o **“dipendenti”** o **“personale dipendente beneficiario”** o **“fruitori”** o **“beneficiari”**: il personale dipendente del Committente e/o comunque i soggetti aventi diritto al buono pasto, individuato/i dal Committente a mezzo di Ordinativi, nei confronti dei quali il Consorzio assume l'obbligo di erogare il servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici.
- H) Per **“buono pasto elettronico”** o **“buono pasto”** o **“tessera elettronica”**: il documento di legittimazione, in forma elettronica, che attribuisce ai dipendenti possessori il diritto di ottenere dagli esercizi convenzionati la somministrazione di alimenti e/o bevande, nonché la cessione di prodotti, con esclusione di qualsiasi prestazione in denaro in favore dei fruitori.
- I) Per **“valore del buono pasto elettronico”**: il valore nominale del buono pasto, al netto dell'I.V.A. di legge.
- J) Per **“valore facciale del buono pasto elettronico”**: il valore nominale del buono pasto, al lordo dell'I.V.A. di legge.
- K) Per **“tessera elettronica”** o **“card”**: la carta magnetica o a *microchip* che permette la registrazione sui terminali POS o altro, forniti dal Fornitore agli esercizi convenzionati e che permette la fruizione del buono pasto da parte dei dipendenti.
- L) Per **“esercizi”** o **“esercizi convenzionati”**: gli esercizi, facenti parte della rete o *network* infra prevista, che svolgono le attività di somministrazione di alimenti e/o bevande, nonché la cessione di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato.
- M) Per **“rete dedicata”** o **“rete di esercizi convenzionati”** o **“network”**: l'insieme degli esercizi appositamente convenzionati con l'Aggiudicatario, presso i quali i dipendenti del Committente, in possesso di tessera elettronica, possono usufruire del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto;
- N) Per **“Ordinativo/i”**: l'Ordinativo di buoni pasto elettronici, disposto dal Committente, anche a mezzo del sistema informatico ex art. 2, comma 2, del Capitolato.
- O) Per **“Codice dei Contratti”**: il Decreto Legislativo 18/04/2016, n. 50, e s.m.i..
- P) Per **“D.M. n. 122 del 07/06/2017”**: il Decreto Ministeriale n. 122 del 07/06/2017, adottato dal Ministero dello Sviluppo Economico del Governo Italiano, in attuazione dell'art. 144 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
- Q) Per **“giorno lavorativo”**: tutti i giorni della settimana, dal lunedì al sabato, ad eccezione delle festività infrasettimanali nazionali.

- R) Per “**giorno calendariale**”: tutti i giorni della settimana dal lunedì alla domenica, inclusi.
- S) Per “**Capitolato**” o “**Capitolato Tecnico**” o “**Capitolato Speciale d'Appalto**” o “**C.S.A.**”: il presente documento.
- T) Per “**Contratto**”: il contratto stipulato in forma scritta tra il Consorzio e l'Aggiudicatario della procedura di gara rubricata con il numero di CIG indicato in epigrafe al presente atto.
- U) Per “**data di indizione della gara**”: s'intende la data di adozione della determina di autorizzazione a contrarre da parte del Consorzio, come riportata nei documenti di gara;
- V) Per “**PEC**”: la posta elettronica certificata.
- W) Per “**Parti**”: il Consorzio e l'Aggiudicatario.

ART. 2 – OGGETTO DELL'APPALTO.

1. L'appalto ha ad oggetto l'organizzazione, la gestione e la disciplina del servizio sostitutivo di mensa da rendere attraverso buoni pasto elettronici a favore del personale dipendente dal **Committente**, gestiti con sistema automatizzato, basato su tessere elettroniche personali e/o anonime da utilizzare presso una rete di servizi convenzionati, ubicati nel territorio comunale, provinciale, regionale, nazionale, con i quali il **Fornitore** ha stipulato apposito contratto con il **Committente**.

2. Nel servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto sono comprese tutte le attività connesse allo svolgimento del servizio medesimo, così come disciplinate oltre che dal Capitolato, anche dal Contratto. Il servizio comprende, inoltre, le seguenti prestazioni:

- a) la predisposizione, ed il continuo aggiornamento, della rete dedicata degli esercizi convenzionati, ubicati nelle vicinanze delle zone indicate nell'Allegato A al Capitolato e nel terzo alinea del comma 5 dell'art. 7 del Capitolato, in possesso dei requisiti di cui al D.M. 07/06/2017, n. 122. Quindi:
 - a) esercizi che svolgono somministrazione di alimenti e bevande effettuata dagli esercizi di cui alla Legge 25/08/1991, n. 287, ed alle eventuali leggi regionali in materia di commercio;
 - b) esercizi che svolgono attività di cessione di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato effettuate, oltre che dagli esercizi di somministrazione di cui sopra, anche da rosticcerie, gastronomie artigianali i cui titolari siano iscritti all'albo di cui all'art. 5, primo comma, della Legge 08/08/1985, n. 443;
 - c) esercizi di vendita di cui al D. Lgs. 31/03/1998 n. 114, ed alle eventuali leggi regionali in materia di commercio, legittimati a vendere i prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare;
 - d) ogni altro esercizio previsto dall'art. 3 D.M. M.I.S.E. n. 122/2017 e s.m.i.
- b) l'emissione delle tessere elettroniche a cura e spese del **Fornitore** per tutto il personale dipendente beneficiario, nonché in caso di blocco o difettoso funzionamento della tessera elettronica emessa in precedenza, in caso di smarrimento, furto o distruzione della tessera, la riemissione di una nuova tessera elettronica con riattribuzione al titolare/dipendente del quantitativo di buoni pasto presenti nella tessera elettronica bloccata, smarrita o oggetto di furto al momento della segnalazione;
- c) la dotazione e l'installazione presso gli esercenti convenzionati facenti parte della rete, a cura e spese del **Fornitore**, degli apparati di lettura e acquisizione dei dati delle tessere elettroniche (POS terminali o altro), per ricevere il pagamento della prestazione erogata ai dipendenti;
- d) la dotazione di un sistema informatico *web-based extra intranet* per il **Committente**, che consenta la visualizzazione e la reportistica delle transazioni elettroniche afferenti buoni pasto, nonché la gestione delle tessere elettroniche, ivi comprese le relative vicende (es. attivazione tessera, disattivazione tessera, blocco tessera in caso di smarrimento, furto o distruzione, sblocchi delle tessere, verifica del caricamento delle spettanze con aggiornamento, buoni pasto in scadenza da rinnovare e scaduti non rinnovati per ciascun singolo dipendente, ecc.) compresa

la possibilità di visualizzare i dati entro 5 (cinque) giorni lavorativi e l'esportazione dei dati stessi in formato PDF e Excel;

- e) il sistema di monitoraggio della spesa complessiva a carico del **Committente** e verifica della situazione di fatturazione;
- f) la dotazione di un sistema informatico *web-based extra intranet* accessibile da parte dei singoli dipendenti beneficiari sull'uso della propria tessera elettronica, attraverso la messa a disposizione dei saldi/dati di accredito, di utilizzo e del residuo dei buoni pasto (compresi quelli scaduti per i quali non sia ancora stata effettuato il rinnovo della scadenza), della data di accredito e di quella di scadenza dei buoni pasto, della possibilità di richiedere in autonomia il posticipo della scadenza dei buoni pasto ove non utilizzati alla data di scadenza, degli esercizi convenzionati, di geolocalizzazione in apposito ambiente protetto ed accessibile tramite *user-id* e *password* personale e dei relativi dati identificativi;
- g) il sistema di comunicazione e centro di assistenza tecnica tramite *contact center* e indirizzo *e-mail* specifico del **Fornitore**, per la gestione dei rapporti scaturenti dal contratto, a beneficio sia del **Committente** che del suo personale dipendente;
- h) la rendicontazione delle chiamate effettuate al *contact center* da parte del personale dipendente, organizzate per data, beneficiario e tipologia di segnalazione. Le chiamate possono avere ad oggetto reclami, segnalazioni di disservizi, richieste di chiarimento in merito al servizio.

3. Le prestazioni sopra esplicitate, ed ogni altro onere correlato o connesso al servizio, esplicitato o non, sono comprese nei valori dei buoni pasto a base d'asta esplicitati all'art. 4 del Capitolato, dedotto il ribasso unico offerto in sede di procedura di gara.

ART. 3 – DURATA DELL'APPALTO.

1. L'appalto ha durata di **40 (quaranta) mesi** contrattuali a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto o dalla diversa data indicata nel contratto. Il servizio viene avviato dal **Fornitore** entro il termine indicato all'art. 5 del Capitolato.
2. Il **Committente** si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, a semplice richiesta scritta alle medesime condizioni contrattuali, per ulteriori **12 (dodici) mesi** contrattuali. Il rinnovo contrattuale deve pervenire per iscritto al **Fornitore** almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del termine ordinario contrattuale; in mancanza, il servizio cessa alla naturale scadenza. È escluso ogni tacito rinnovo del contratto.
3. Il **Committente** si riserva la facoltà di disporre la proroga tecnica del contratto, ai sensi dell'art. 106, comma 11, D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per **ulteriori 6 (sei) mesi** alle medesime condizioni contrattuali e a semplice richiesta scritta, qualora nel termine ordinario di scadenza del contratto sopra esplicitato, non sia stato possibile concludere il procedimento di gara per la nuova aggiudicazione e/o adottare altra soluzione atta a garantire la continuità del servizio.
4. Il rinnovo del contratto, così come la proroga del contratto sono elementi opzionali.
5. Al termine del contratto, qualunque sia la causa di cessazione, compresa la risoluzione e/o il recesso, nelle more dell'espletamento di una nuova procedura di gara e comunque fino alla nuova gestione o all'entrata in servizio di un nuovo fornitore, il **Fornitore** uscente, previa richiesta scritta del **Committente**, è obbligato ad eseguire il servizio alle medesime condizioni contrattuali, economiche e tecniche in essere alla data di scadenza contrattuale.
6. Al termine del contratto, qualunque sia la causa di cessazione, il **Fornitore** non potrà avanzare alcuna pretesa verso il Consorzio rispetto alle tessere elettroniche di cui all'art. 8 del presente Capitolato.
7. Il **Fornitore** – al termine del contratto, qualunque sia la causa di cessazione – deve continuare a prestare, con riferimento ai suddetti buoni pasto, il servizio almeno sino alle scadenze previste all'art. 6 comma 8.

ART. 4 – IMPORTO STIMATO DELL'APPALTO E VALORI DEI BUONI PASTO A BASE D'ASTA.

1. Il valore dei buoni pasto elettronici, I.V.A. di legge esclusa, è determinato nel seguente taglio: € 5,16 (euro cinque/16). Detto valore viene posto a base d'asta e assoggettato a ribasso in sede di offerta. Per ogni giornata di lavoro vengono erogati, a ciascun dipendente, n. 2 buoni pasto, per un valore complessivo di € 10,32 (euro dieci/32) giornalieri.
2. Il valore complessivo stimato dell'appalto è di € 538.704,00 (euro cinquecentotrentottomilasettecentoquattro/00), IVA esclusa, comprensivo di rinnovo e di proroga tecnica. L'importo a base di gara è pari ad € 371.520,00 (euro trecentosettantunomilacinquecentoventi/00), IVA esclusa, fermo restando che il valore nominale di ogni singolo buono fornito è pari a € 5,16 (euro cinque/16) al netto di IVA di legge.
3. Il corrispettivo pattuito per ciascun buono pasto si intende comprensivo di ogni onere o spesa occorrente per l'esecuzione dell'appalto a perfetta regola d'arte.
4. L'oggetto dell'appalto comprende i buoni pasto da riconoscersi al personale rispetto al quale viene a risolversi, a qualsiasi titolo e per qualsiasi causa, il rapporto di lavoro alle dipendenze del Consorzio, in una data successiva a quella di indizione della gara. Il numero di buoni pasto ordinati è rapportato a elementi variabili legati all'andamento delle presenze e del tasso di assenza dei fruitori comunque non preventivabili. Per quanto esposto l'ordinativo di buoni pasto acquistati e richiesti dipende dalle effettive esigenze del Consorzio. Lo stesso potrebbe subire variazioni in aumento e/o in diminuzione. Sono altresì previste ipotesi di recesso da parte del **Committente** ai sensi dell'art. 16 del Contratto.
5. L'**Aggiudicatario** è tenuto ad eseguire, entro i limiti di cui sopra, tutte le variazioni del servizio in aumento o in diminuzione senza che esso possa avanzare pretese al riguardo a titolo di risarcimento, indennizzo, rimborso spese e/o comunque sollevare qualsivoglia eccezione o pretesa verso il **Committente**.
6. Il contratto potrà essere modificato, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, durante la sua esecuzione, su istanza di parte e previa adeguata istruttoria da parte della Stazione Appaltante, nel caso in cui le variazioni accertate risultano complessivamente superiori all'8% (otto per cento) rispetto al prezzo originario. La revisione del prezzo può essere richiesta a partire dalla seconda annualità e una sola volta per ciascuna annualità.

ART. 5 – AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO E CONCLUSIONE DEL SERVIZIO.

1. L'**Aggiudicatario** entro 20 (venti) giorni calendariali, o nel minore termine previsto nell'Offerta Tecnica presentata in sede di gara, decorrenti dalla data di stipula del contratto o decorrenti dalla diversa data indicata in esecuzione in via d'urgenza ex art. 32, comma 8, D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., adottato dal Consorzio, deve attivare il servizio. Entro detto termine l'**Aggiudicatario** deve:
 - procedere alla consegna delle tessere elettroniche ex art. 8 del Capitolato, presso la sede legale del **Committente**;
 - attivare la funzionalità del sistema informatico dedicato ed espletare l'attività di formazione alle risorse personali del **Committente** cui sarà assegnato il profilo di amministratore ai sensi dell'art. 9, comma 2, del Capitolato;
 - rendere pienamente operativa la rete di esercizi convenzionati dichiarata e offerta in gara;
 - predisporre e consegnare, o rendere comunque disponibile tramite altro supporto, al **Committente**, l'elenco completo degli esercizi convenzionati, facenti parte della rete, operativi, recante i dati identificativi e quant'altro previsto dall'art. 7, comma 5, del Capitolato;
 - predisporre, e consegnare al **Committente**, un manuale in formato elettronico e/o multimediale che illustri il funzionamento del sistema informatico di cui all'art. 9 del Capitolato e delle tessere elettroniche;

- rendere noto i recapiti del *contact center* di cui all'art. 2 del Capitolato, dedicato al servizio, al quale il **Committente** e i fruitori possono rivolgersi per richieste di chiarimenti e/o informazioni.

2. Nel caso di esecuzione in via d'urgenza ex art. 32, comma 8, D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., sarà redatto apposito verbale di avvio dell'esecuzione del servizio, anche nelle more della verifica dei requisiti come previsto dall'art. 8 del D.L. 120/20. A seguito dell'ultimazione del servizio, il RUP effettuerà la verifica di conformità ai sensi dell'art. 102 del d.lgs. n. 50/2016.

ART. 6 – MODALITÀ DI UTILIZZO DEL BUONO PASTO. TRANSAZIONI TRA LE PARTI.

1. I buoni pasto elettronici devono possedere tutte le caratteristiche previste dall'art. 144 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nonché dal D.M. n. 122 del 07/06/2017 e s.m.i.
2. Il buono pasto elettronico deve consentire al fruitore di ricevere un servizio sostitutivo di mensa di importo pari al valore del buono stesso (€ 5,16), ed essere utilizzabile in tutta la rete degli esercizi convenzionati. I valori del buono pasto sono comprensivi dell'I.V.A. di legge prevista per le somministrazioni al pubblico di alimenti e bevande, nonché per la vendita dei prodotti edibili appartenenti alle categorie merceologiche alimentari e eventuali variazioni dell'I.V.A. non incideranno sul contenuto economico dello stesso, fatta salva la facoltà prevista dall'art. 6, comma 1, del D.M. M.I.S.E. n. 122 del 07/06/2017 e s.m.i.
3. I buoni pasto elettronici possono essere utilizzati dai fruitori, in tutti i giorni calendariali dell'anno, comprese le giornate festive, anche infrasettimanali.
4. Il **Committente** ordina, secondo le modalità stabilite nell'Offerta Tecnica, i buoni pasto da erogare ai propri dipendenti, di solito a cadenza mensile. I buoni pasto devono essere resi utilizzabili e spendibili dai dipendenti entro 72 ore, o nel minore termine previsto nell'Offerta Tecnica presentata in sede di gara, dall'invio dell'ordine.
5. I buoni pasto elettronici non possono essere convertiti in denaro contante e sono utilizzabili dai fruitori esclusivamente per l'intero valore. Qualora la prestazione richiesta dall'utente sia inferiore al valore del buono, essi non danno diritto a resto in denaro; qualora la prestazione richiesta dall'utente sia superiore al valore del buono, la differenza sarà corrisposta dall'utente. L'**Aggiudicatario** deve garantire che i buoni pasto comportano l'obbligo da parte del titolare di regolare (in contanti o con bancomat/carta di credito o altre forme di pagamento ammesse dalla normativa) l'eventuale differenza tra il valore del buono ed il maggior costo della consumazione e/o acquisto richiesto dal fruitore.
6. I buoni pasto elettronici devono garantire:
 - sicurezza del supporto informatico e non riproducibilità;
 - mantenimento dei dati memorizzati per un periodo tecnologicamente congruo;
 - standard di affidabilità e ridotto rischio di deterioramento in funzione della tecnologia più aggiornata.
7. Deve essere previsto in ogni caso la possibilità di utilizzare strumenti informatici alternativi all'utilizzo della tessera elettronica (ad es. app ecc.).
8. Con riferimento al termine temporale di utilizzo e cioè alla scadenza per la spendibilità del Buono pasto da parte degli utenti, si precisa che:
 - i Buoni pasto emessi almeno fino al 31 agosto dovranno riportare, come termine di scadenza per la spendibilità, il 31 dicembre del medesimo anno di emissione;
 - i Buoni pasto emessi a partire dal 1 settembre dovranno, invece, riportare come termine di scadenza per la spendibilità il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di emissione.

In ogni caso dovrà essere garantito automaticamente l'utilizzo preventivo dei buoni pasto elettronici più prossimi alle scadenze.

ART. 7 – RETE DI ESERCIZI CONVENZIONATI APPARTENENTI AL NETWORK DEL FORNITORE.

1. Per tutta la durata del contratto, ivi compreso l'eventuale periodo di proroga tecnica, il **Fornitore** è tenuto a garantire la fruizione del servizio attraverso una rete dedicata di esercizi convenzionati che svolgono le attività così come previsto dall'art. 144 D. Lgs. n. 50/2016 e dal D.M. n. 122 del 07/06/2017 e s.m.i.

2. Ogni esercizio convenzionato appartenente al *network* del **Fornitore** deve essere necessariamente in possesso delle prescritte autorizzazioni in materia di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e/o in materia di attività artigianali del settore merceologico alimentare, nonché rispettare la normativa di settore.

3. Il **Fornitore** è obbligato ad assicurare la fruizione del buono pasto elettronico negli esercizi convenzionati facenti parte della rete, dotati di apposito apparato di lettura e acquisizione dei dati delle tessere elettroniche (POS terminali o altro) a seguito della presentazione, da parte dei fruitori, della tessera elettronica personale/anonima prevista dal presente Capitolato.

4. Il **Fornitore** è obbligato a garantire che gli esercizi convenzionati appartenenti al *network* non assumano atteggiamenti discriminatori nei confronti dei fruitori del buono pasto, né rifiutino di erogare il servizio senza giustificato motivo oggettivo, fatte salve cause di forza maggiore che devono comunque essere documentate su richiesta del Committente. Per "atteggiamenti discriminatori", ai fini del presente Capitolato s'intende, a titolo esemplificativo e non tassativo:

- l'erogazione del servizio sostitutivo mensa mediante buoni pasto ad un fruitore, e non ad un altro fruitore;
- la somministrazione di un prodotto, alimento e/o bevanda, facente parte di una categoria merceologica e reso disponibile dall'esercizio convenzionato, ad un certo fruitore e non ad un altro fruitore del servizio;
- la mancata somministrazione e/o cessione di prodotti alimentari pronti per il consumo in tutti gli esercizi presso i quali, a norma dell'art. 3, comma 1, del D.M. 7 giugno 2017, n. 122, può essere erogato il servizio sostitutivo mensa;

5. L'**Aggiudicatario** è obbligato a:

- garantire il servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici, in tutta la rete degli esercizi convenzionati;
- assicurare la presenza del massimo numero possibile di esercizi convenzionati nelle vicinanze della sede aziendale di Bologna e delle zone indicate nell'Allegato A al Capitolato;
- assicurare la presenza di:
 - a) **almeno n. 50 esercizi convenzionati** nelle vicinanze **della sede aziendale di Bologna** di cui all'Allegato A al Capitolato di cui **almeno n. 5 esercizi convenzionati** che garantiscano la funzione di alimenti per chi soffre di intolleranze alimentari (es. celiachia e simili) a richiesta del dipendente;
 - b) **almeno n. 10 esercizi convenzionati** nelle vicinanze **delle altre zone** di cui all'Allegato A al Capitolato, di cui **almeno n. 1 esercizi convenzionati** che garantiscano la funzione di alimenti per chi soffre di intolleranze alimentari (es. celiachia e simili) a richiesta del dipendente;
 - c) **almeno n. 5 esercizi convenzionati di grande distribuzione** nelle vicinanze **della sede aziendale di Bologna**;
- assicurare, per ogni zona, che almeno la metà degli esercizi convenzionati sia aperta nelle giornate lavorative dal lunedì al venerdì e che almeno un quinto sia aperta nelle domeniche e nei giorni festivi;
- mantenere inalterato il numero e la dislocazione degli esercizi aggiuntivi, indicati in sede di offerta, per i quali è stato attribuito punteggio tecnico;
- comunicare tempestivamente la risoluzione o cessazione del rapporto di convenzione con

esercizi convenzionati facenti parte della rete e provvedere, altresì, entro il termine di 20 (venti) giorni lavorativi previsto nell'Offerta Tecnica presentata in sede di gara, alla convenzione con nuovi esercizi, dotati dei requisiti previsti dal D.M. 7 giugno 2017, n. 122, e dal presente Capitolato;

- convenzionare, su richiesta del **Committente**, ulteriori esercizi, **nella misura minima di almeno 10**, anche al di fuori degli ambiti comunali e provinciali della sede e zone di cui all'Allegato A al Capitolato e di cui al terzo alinea del comma 5 dell'art. 7 del Capitolato, anche nel caso di apertura di nuovi uffici o trasferimento degli attuali o nel caso di variazione consistente del numero dei dipendenti presso una determinata sede aziendale;
- impegnarsi nella puntuale ricerca, su indicazione del **Committente**, di eventuali esercizi collocati nelle vicinanze delle zone di cui all'Allegato A disponibili a convenzionarsi per la fornitura di "pasti veicolati" nel caso di presenza di lavoratori con disabilità motoria permanente;
- garantire da parte dei titolari/gestori degli esercizi della rete dedicata il corretto adempimento delle prescrizioni previste nel Capitolato e nel Contratto;
- esonerare il **Committente** da ogni responsabilità in merito ai rapporti intercorrenti con gli esercizi convenzionati, facenti parte della rete dedicata/network. Il rapporto organizzativo ed economico tra il **Fornitore** e i titolari/gestori degli esercizi convenzionati della rete dedicata/network è di esclusiva spettanza dell'**Aggiudicatario**. Il **Committente** non interviene in alcun modo, e a nessun titolo, in detti rapporti, fatti salvi i poteri di verifica e controllo previsti dall'art. 12 del Capitolato;
- fornire alla data di stipula del contratto, alla data di effettivo avvio del servizio, su richiesta del **Committente** ed ogni qualvolta vi sia una variazione (in difetto o in aumento) l'elenco degli esercizi convenzionati facenti parte della rete, e comunque con cadenza quadrimestrale, l'elenco aggiornato degli esercizi convenzionati facenti parte della rete. Tale elenco deve contenere almeno i seguenti dati: la ragione/denominazione sociale dell'esercizio, l'insegna (o altro elemento distintivo dell'impresa) dell'esercizio, l'indirizzo (es. Comune, Provincia, Via/Corso/Piazza e numero civico) completo di ubicazione dell'esercizio, la tipologia di esercizio (es. bar, trattoria, gastronomia, ecc.), il tipo di alimenti, bevande e/o prodotti di gastronomia somministrati al pubblico, il giorno di chiusura dell'esercizio e gli orari di apertura al pubblico, i recapiti di contatto (es. PEC e telefono, ecc.). Tale elenco deve essere reso disponibile, altresì, al personale dipendente tramite l'apposito sistema informatico di cui all'art. 2, comma 2, e art. 9 del Capitolato.

6. Il **Fornitore** è ritenuto responsabile per ogni inadempimento delle obbligazioni derivanti dal Capitolato e dal Contratto, anche dipendenti da fatto e/o condotta, anche omissiva, dei singoli esercizi convenzionati facenti parte della rete.

7. Il **Committente** si riserva di comunicare tempestivamente al **Fornitore** eventuali inadeguatezze e/o inadempimenti rispetto a quanto previsto nel Capitolato, nel Contratto e a quanto offerto in sede di gara dall'**Aggiudicatario**, di cui venga a conoscenza, anche sotto il profilo delle condizioni igienico-sanitarie riscontrate negli esercizi convenzionati, nonché gli eventuali disservizi che si dovessero verificare negli esercizi in questione.

8. L'**Aggiudicatario** è tenuto a:

- intervenire entro 10 (dieci) giorni calendariali dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente presso l'esercizio convenzionato, affinché sia rimossa la disfunzione o il disservizio segnalato;
- in caso di reiterazione di inadempimenti nella misura pari a n. 3 per anno contrattuale da parte del medesimo esercizio convenzionato: nei 7 (sette) giorni calendariali successivi dalla nuova comunicazione, ad escludere l'esercizio dalla rete dedicata e sostituirlo con altro

esercizio che risponda ai requisiti previsti dal Capitolato e dalla normativa ivi richiamata;

- provvedere alla sostituzione dell'esercizio convenzionato qualora il **Committente** abbia accertato che il servizio rilevato sia negligente e comunque non conforme a quanto previsto dal Capitolato e alla normativa ivi richiamata.

9. L'inottemperanza a quanto previsto dal presente documento, oltre all'applicazione delle penali previste dall'art. 18 del Capitolato, può essere causa di risoluzione del contratto, secondo quanto previsto all'art. 17 del Contratto.

ART. 8 – TESSERE ELETTRONICHE.

1. I buoni pasto elettronici devono essere supportati da una tessera elettronica di dimensioni e materiali del tutto simili a quelli utilizzati per le carte *bancomat* avente le seguenti caratteristiche:

- riportare a stampa o in rilievo la dicitura "Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea" ed il relativo logo;
- riportare a stampa o in rilievo il numero di serie della tessera elettronica, il nome e il cognome e la matricola (eventuale) del dipendente fruitore;
- essere dotata di microchip, codice RFID e/o tecnologia equivalente su cui venga memorizzato il dato per la fruizione del servizio sostitutivo mensa;
- riportare a stampa o in rilievo il codice fiscale/P. I.V.A., la ragione sociale e il logo del **Fornitore**;
- riportare, sul retro, indicazioni obbligatorie per legge e altre eventuali informazioni concordate con il **Committente** all'atto della stipula del contratto;

2. Il costo delle card, in qualsiasi momento siano esse emesse, è a totale ed esclusivo carico dell'**Aggiudicatario** e nulla potrà essere richiesto in aggiunta al **Committente**.

3. La tessera elettronica personale/anonima prevista dal Capitolato esclude ogni forma di accumulo e monetizzazione in favore dei fruitori del servizio;

4. Il **Fornitore**, durante tutto il periodo di durata del contratto, deve adottare e garantire idonee misure antifalsificazione e di tracciabilità del buono pasto;

5. L'**Aggiudicatario**, entro il termine indicato all'art. 5 del Capitolato, deve fornire al **Committente**:

- un numero di tessere elettroniche pari al numero dei dipendenti identificati come beneficiari dal **Committente**;
- ulteriori n. 5 tessere elettroniche, non personalizzate, da assegnare ai nuovi eventuali dipendenti assunti dal **Committente**, fino alla consegna della tessera elettronica personale.

Nel corso del periodo di durata del contratto il **Fornitore** deve, entro 10 (dieci) giorni lavorativi, o nel minore termine previsto nell'Offerta Tecnica presentata in sede di gara, fornire ulteriori tessere elettroniche su richiesta scritta del **Committente**, laddove si renda necessario in ragione di nuove assunzioni o per sostituzione di tessere precedentemente fornite (es. per usura, logoramento, distruzione/smarrimento della tessera, ecc.), senza alcun costo o onere per il **Committente** e i fruitori del servizio.

6. Il **Fornitore** è obbligato a:

- attivare il servizio (mediante la fornitura – al **Committente** – delle tessere personali elettroniche con possibilità di effettivo e regolare impiego delle stesse presso tutti gli esercizi convenzionati facenti parte della rete) entro la data indicata all'art. 5 del Capitolato;
- entro il termine indicato al periodo precedente deve: installare, rendere attivi e funzionanti i terminali per la gestione delle tessere personali elettroniche (POS o altro) presso gli esercizi convenzionati facenti parte della rete, secondo le prescrizioni e le modalità previste nel Capitolato e nel Contratto; fornire al **Committente** le tessere personali elettroniche e le istruzioni per il loro corretto utilizzo da parte dei fruitori;
- attivare un sistema di registrazione alternativo della consumazione del buono pasto elettronico in caso di problemi del terminale presso gli esercizi convenzionati facenti parte

della rete.

7. Per ogni utilizzo dei buoni pasto elettronici dovrà obbligatoriamente essere rilasciato lo scontrino fiscale, in ottemperanza a quanto stabilito dalla normativa in materia.

ART. 9 – CARATTERISTICHE DEL SISTEMA INFORMATICO.

1. Il **Fornitore** deve mettere a disposizione il sistema informatico previsto dall'art. 2, comma 2, del Capitolato, con accesso via web (portale *extra internet*) che consenta ai dipendenti del **Committente**, ovvero ai fruitori del servizio, di accedere con credenziali personali *user-id* e *password*.

2. Il sistema informatico deve consentire l'accesso sia tramite un profilo "utente" tipicamente assegnato a ciascun dipendente per la gestione del proprio "*account*", sia tramite un profilo "amministratore" che è assegnato all'Ufficio Risorse Umane del **Committente** preposto alla gestione del contratto e all'assegnazione dei buoni pasto ai dipendenti.

3. Di seguito si riporta, a titolo esemplificativo e non tassativo, un elenco minimale di funzioni che il sistema informatico *web-based extra intranet* fruibile deve consentire di realizzare:

- consultare l'anagrafica dei dipendenti del **Committente**, fruitori del servizio sostitutivo mensa tramite buoni pasti elettronici;
- elaborare report delle spettanze caricate e registrate e in scadenza (per periodi e per dipendente fruitore);
- consultare l'anagrafica completa degli esercizi convenzionati, facenti parte della rete dedicata;
- associare le tessere elettroniche non personalizzate a dipendenti ai quali non è stata rilasciata la tessera elettronica nominativa;
- associare ciascuna tessera elettronica alla matricola del dipendente del **Committente** o ad altro codice identificativo;
- attivare/disattivare dalla tessera la possibilità di fruire del buono pasto;
- gestire le tessere in caso di smarrimento/furto/avaria mediante la funzione di disattivazione della vecchia tessera e di richiesta di emissione di una nuova tessera;
- disattivare la tessera in caso di cessazione del rapporto di lavoro con il dipendente.

4. Il **Fornitore**, prima dell'attivazione del servizio, deve espletare, a richiesta del **Committente**, un'attività di formazione alle risorse cui sarà assegnato il profilo di amministratore ai sensi del comma 2 del presente articolo.

5. Al fine di illustrare le caratteristiche ed il funzionamento sia delle tessere elettroniche sia del sistema informatico *web-based extra intranet* a tutti i fruitori del servizio, il **Fornitore** deve predisporre e rendere fruibile, al **Committente** e ai suoi dipendenti, a far data dall'avvio del servizio, un manuale in formato elettronico (PDF o PPTX) o multimediale;

6. Il **Fornitore** deve:

- garantire la manutenzione ed il corretto funzionamento di tutte le apparecchiature informatiche e dei programmi volti a gestire e controllare la regolare effettuazione del servizio. Detti programmi ed apparecchiature devono prevedere l'uniformità dei dati e delle transazioni tra gli esercizi convenzionati facenti parte della rete ed i dipendenti del **Committente**, in modo tale da permettere al fruitore l'utilizzo della propria tessera elettronica in tutti gli esercizi convenzionati;
- garantire la reperibilità e l'intervento di un tecnico, entro la giornata lavorativa successiva al verificarsi – e alla comunicazione – dell'anomalia riscontrata dal **Committente**, interessante le apparecchiature informatiche citate nel periodo precedente;
- inibire, su richiesta del **Committente** o del beneficiario, entro le 48 ore successive o nel minor termine previsto dell'Offerta Tecnica presentata in sede di gara, le tessere smarrite o interessate da furto. Il **Committente** o il beneficiario potrà bloccare, in tempo reale e comunque ove ne venga a conoscenza, le tessere smarrite o oggetto di furto accedendo

all'area web gestione carte del sistema informatico reso disponibile dal **Fornitore**. In alternativa, il **Committente** o il beneficiario può contattare il Call Centre del **Fornitore** e richiedere il blocco della carta indicando il numero identificativo assegnato alla stessa;

- garantire la massima efficienza gestionale agli uffici interni preposti alla gestione dei buoni pasto (es. acquisizione, distribuzione, contabilizzazione prelievi e consumi, addebito, fatturazione, rendicontazione, monitoraggio e controllo, ecc.);
- garantire un puntuale addebito dei buoni pasto (solo a seguito dell'effettivo utilizzo della prestazione, ovvero del buono pasto, da parte dei fruitori);
- garantire il controllo puntuale del sistema informatico al fine di poter valutare gli ambiti di miglioramento e perfezionamento del servizio in termini di efficacia, efficienza e qualità;
- garantire elevati livelli di sicurezza di circuito e/o del sistema informatico, che siano in grado di eliminare la possibilità di un utilizzo illecito da parte di terzi non autorizzati e comunque non fruitori del servizio e/o non dipendenti del **Committente**;

7. Tutte le spese relative al servizio sono a carico del **Fornitore**, comprese quelle derivanti da danni – da/a chiunque cagionati – o da guasti di qualsiasi tipo, nonché le spese relative all'installazione dei rilevatori (e lettori delle carte elettroniche) presso gli esercizi convenzionati facenti parte della rete e comunque necessarie al regolare funzionamento del servizio.

8. Nel corso del periodo di durata del contratto il **Fornitore** deve garantire il corretto funzionamento del sistema informatico, e provvedere al suo ripristino entro il termine di 10 giorni lavorativi, o nel minore termine previsto nell'Offerta Tecnica presentata in sede di gara, senza alcun costo o onere per il **Committente** e i fruitori del servizio.

ART. 10 – ADEMPIMENTI DEL COMMITTENTE.

1. Il **Committente** per tutta la durata del contratto:

- a) comunica, su supporto informatico o tramite il portale informatico dedicato messo a disposizione dall'**Aggiudicatario**, il nome e cognome dei dipendenti fruitori del servizio, il relativo numero di matricola ed il relativo centro di costo (eventuale) ed ogni altro elemento necessario alla creazione della base dati anagrafica, per il primo rilascio delle tessere elettroniche nominative;
- b) informa i propri dipendenti circa le modalità d'uso dei buoni pasto elettronici e circa le vicende afferenti gli stessi (es. smarrimento, furto o logoramento della tessera, ecc.);
- c) ordina, tramite il portale informatico dedicato messo a disposizione dall'**Aggiudicatario** o via e-mail, il quantitativo di buoni pasto da attribuire a ciascun dipendente;
- d) riferisce, tempestivamente, all'indirizzo e-mail o con altro mezzo indicato dal **Fornitore**, ogni disservizio o segnalazione rilevati dai dipendenti o da terzi;
- e) consegna ai propri dipendenti le tessere elettroniche recapitagli o consegnategli dall'**Aggiudicatario**;
- f) espleta ogni altro adempimento previsto, a suo carico, dal presente documento.

ART. 11 – OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI.

1. Il **Fornitore** deve assolvere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 Legge n. 136/2010, impegnandosi, altresì, a far inserire nei contratti sottoscritti con i terzi, ove richiesto dalla legge, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.

2. Il **Fornitore**, entro la data di stipula del contratto, e comunque su richiesta del **Committente**, deve, fra l'altro, comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. Qualsiasi variazione dovrà essere tempestivamente comunicata al **Committente**; fino a quando non sarà pervenuta tale

comunicazione, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente precedentemente comunicato, avranno effetto liberatorio.

3. In ragione di quanto sopra, tutti gli strumenti di pagamento del corrispettivo, ivi comprese le fatture emesse dal **Fornitore**, devono riportare il CIG attribuito dall'A.N.A.C.

4. Il mancato utilizzo da parte del **Fornitore** del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto.

ART. 12 – VERIFICHE E CONTROLLI DA PARTE DEL COMMITTENTE.

1. Al fine di accertare il corretto adempimento da parte del **Fornitore** degli obblighi contrattuali, il **Committente** può disporre, per tutta la durata del contratto, ivi compreso l'eventuale periodo di proroga tecnica, controlli e verifiche sul corretto svolgimento del servizio, ed in particolare:

- sull'esistenza e sull'operatività dell'esercizio convenzionato, facente parte della rete, all'indirizzo di ubicazione indicato dall'**Aggiudicatario**;
- sull'effettiva spendibilità ed utilizzabilità dei buoni pasto elettronici per i fruitori;
- sul rispetto da parte del Fornitore del termine di pagamento, dichiarato in sede di gara, delle fatture emesse dagli esercizi convenzionati facenti parte della rete.

2. I controlli e le verifiche possono essere effettuati a campione, anche sulla base di segnalazione di eventuali disservizi da parte dei dipendenti del Consorzio o degli esercizi convenzionati stessi. Al fine di monitorare il rispetto del termine di pagamento delle fatture degli esercizi convenzionati, il **Committente** può richiedere all'**Aggiudicatario** di fornire, entro 15 giorni lavorativi dalla richiesta scritta, l'elenco e i dati (es. numero e data di emissione della fattura, ecc.) delle fatture registrate relative ai rapporti economici con gli esercizi convenzionati, per un periodo temporale definito in sede di richiesta. In tal caso, il **Committente** procede all'estrazione di un campione di fatture, per le quali richiede all'**Aggiudicatario** la documentazione contabile necessaria a dimostrare il rispetto dei termini di pagamento verso gli esercizi convenzionati campionati.

3. La non conformità dei termini di pagamento con quanto dichiarato in sede di offerta, accertata dal **Committente**, comporta l'applicazione delle penali previste dall'art. 18 del Capitolato.

4. L'azione di controllo e vigilanza da parte del **Committente** non implica, per quest'ultimo, alcuna responsabilità per quanto attiene l'esecuzione del servizio, che pertanto dovrà essere eseguito in proprio dal **Fornitore** e con assunzione di proprio rischio; ogni qualsivoglia responsabilità rimane sempre ed esclusivamente a carico del **Fornitore**.

ART. 13 – RESPONSABILE DEL SERVIZIO PER L'AGGIUDICATARIO.

1. L'**Aggiudicatario** deve nominare un Responsabile del servizio, unico, con esperienza nel settore, che sia il riferimento di tutti i rapporti con il **Committente** – ed in particolare con il Referente Tecnico del Consorzio –, che sia responsabile dell'esecuzione e organizzazione del servizio, con la funzione di rapportarsi con gli esercizi convenzionati, garantire un coordinamento complessivo del servizio, gestire gli eventuali reclami e le eventuali comunicazioni di disservizio, nonché di sovrintendere sul personale impiegato dall'**Aggiudicatario**, in modo da garantire il corretto svolgimento del servizio.

2. Il Responsabile del servizio, munito di specifico mandato, ha la piena rappresentanza del **Fornitore** nei confronti del **Committente**, con la conseguenza che tutte le comunicazioni e/o eventuali contestazioni di inadempienza potranno essere allo stesso indirizzate.

3. Il Responsabile del servizio deve essere a conoscenza di tutte le norme che disciplinano il servizio, ivi compreso il Capitolato e il Contratto e la normativa vigente.

4. Il Responsabile deve essere reperibile anche telefonicamente e dovrà assicurare la propria presenza fisica, ove richiesto dal **Committente**, presso la sede legale di quest'ultimo, per conferire con il RUP e/o con il Responsabile Tecnico individuato dal Consorzio.

5. All'atto della stipula del contratto e comunque su richiesta del **Committente**, il **Fornitore** deve

comunicare al **Committente** il nominativo del Responsabile del servizio, nonché i recapiti di telefono, telefax e di posta elettronica.

6. Il **Fornitore** deve comunicare per iscritto, senza ritardo, al **Committente** eventuali variazioni al suddetto nominativo e ai recapiti suddetti che si rendessero necessarie durante il periodo di affidamento del servizio. In caso di impedimento personale o assenza, l'**Aggiudicatario** o il Responsabile del servizio medesimo devono comunicare, per iscritto, il nominativo di un Sostituto e i relativi recapiti.

ART. 14 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI DEL CORRISPETTIVO. RITENUTA.

1. Il **Committente** corrisponde al **Fornitore**, a titolo di corrispettivo, un importo – espresso in valuta corrente nello Stato Italiano – pari al valore, esposto all'art. 4, comma 2 del Capitolato, di ogni buono pasto elettronico emesso dal **Committente**, detratto il ribasso unico offerto in sede di gara dall'**Aggiudicatario**. Sul singolo valore del buono pasto non sarà applicata alcuna ulteriore commissione unitaria, ma solo l'IVA applicata ai sensi della normativa vigente. Si intendono comprese in detto importo tutte le spese relative al servizio oggetto del contratto, nessuna esclusa e/o eccettuata, nonché qualsiasi onere, espresso e non, dal Capitolato, inerente e conseguente al servizio.

2. Il corrispettivo è a misura e, pertanto, è corrisposto solo ed esclusivamente in considerazione dei buoni pasto ordinati dal **Committente** e forniti dal **Fornitore**. Il corrispettivo per ciascun buono pasto è fisso e invariabile, e come tale si intende comprensivo di ogni onere o spesa occorrente per l'esecuzione del servizio a perfetta regola d'arte.

3. Per ogni flusso di emissione e ordinazione di buoni pasto elettronici, con cadenza mensile, deve essere reso disponibile dal **Fornitore** un riepilogo/report scritto contenente almeno i seguenti elementi:

- a) il numero di ordine generato dal sistema informatico per effetto del caricamento da parte del **Committente** ed il mese a cui si riferisce; il numero totale dei buoni pasto ordinati dal **Committente**;
- b) il numero totale dei buoni pasto elettronici emessi e usufruiti dai beneficiari, distinti, se comunicato, per i centri di costo corrispondenti;
- c) il controvalore, espresso in valuta corrente nello Stato Italiano, ottenuto dal numero dei buoni pasto, emessi e usufruiti, moltiplicato per il valore e unitario e dedotto il ribasso unico offerto dal **Fornitore** in sede di gara;
- d) l'assoggettamento ad I.V.A. di legge;
- e) il Codice Identificativo di Gara (CIG) attribuito alla commessa.

4. Come stabilito dall'art. 1, comma 916, Legge n. 205/2017, le fatture devono essere emesse e trasmesse dal **Fornitore** esclusivamente in forma elettronica per il tramite del Sistema di Interscambio (codice destinatario: ZS100U1) e dovranno contemplare l'applicazione, in deduzione dal corrispettivo, della ritenuta dello 0,50% prevista dall'art. 30, comma 5 bis, D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. come meglio esplicitato al successivo punto 11;

5. Il **Committente** non può accettare fatture che non siano state emesse e trasmesse in forma elettronica, né riconosce eventuali interessi di mora dovuti all'errato invio della fattura.

6. Le fatture devono essere intestate a Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea, con sede legale in Viale Angelo Masini, n. 36 – 40126 Bologna (BO), Italia, CF e P. I.V.A. n. 02120391202.

7. Il pagamento di quanto previsto al comma 1 avviene in valuta corrente nello Stato Italiano, previa emissione e ricevimento di regolare fattura da parte del **Fornitore**, recante il:

- a) Codice Identificativo di Gara (CIG) attribuito alla commessa;
- b) codice IBAN, relativo al conto corrente dedicato ex art. 3 Legge n. 136/2010;
- c) ogni altro dato e/o informazione richiesta dalla legge.

8. L'omessa o inesatta indicazione degli elementi indicati nel precedente comma può comportare ritardi nelle liquidazioni e nei pagamenti, senza che l'**Aggiudicatario** possa avanzare ritardi o eccezioni verso il **Committente**.

9. Tutte le fatture vengono pagate dal **Committente** entro 30 giorni fine mese dal ricevimento delle fatture o nel maggior termine previsto nell'Offerta tecnica presentata in sede di gara, che il **Fornitore** emette, mensilmente, dal mese successivo a quello in cui avviene la consegna dei buoni pasto ordinati dal **Committente**, fino alla scadenza del Contratto. Le fatture sono pagate esclusivamente sul conto corrente dedicato comunicato del **Fornitore** ai sensi dell'art. 3 Legge n. 136/2010 e s.m.i.

10. Le fatture vengono pagate previa verifica della regolarità contributiva del **Fornitore** (D.U.R.C.), fatti salvi ulteriori adempimenti e verifiche di legge. Nel caso in cui il **Fornitore** risulti non regolare sotto il profilo contributivo, il **Committente** trattiene dai pagamenti dovuti l'importo corrispondente all'inadempienza contributiva. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze contributive è disposto in favore degli Enti previdenziali e assicurativi. In tal caso, il **Fornitore** nulla avrà a pretendere, in termini di mancata corresponsione di detti importi, nonché per ritardato pagamento, verso il **Committente**.

11. Ai sensi dell'art. 30, comma 5-bis, D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata – dal Committente – una ritenuta dello 0,50 % (zero virgola cinquanta per cento). Le ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della **Stazione Appaltante** della verifica di conformità, previo rilascio del D.U.R.C. Il servizio deve essere effettuato dall'**Aggiudicatario** tenendo conto espressamente di detta ritenuta.

12. L'inadempimento da parte dell'Affidatario delle obbligazioni contrattualmente assunte autorizza il **Committente** a trattenere i compensi non ancora corrisposti. Rimangono, comunque, salvi il risarcimento dei danni patiti dal **Committente** e la risoluzione del contratto.

13. Eventuali contestazioni interromperanno il termine di ammissione al pagamento fino alla loro definizione.

ART. 15 – RISERVATEZZA. PRIVACY.

1. L'**Aggiudicatario** deve garantire l'obbligo di riservatezza nella gestione dei dati e delle informazioni aziendali riservate di cui lo stesso e il proprio personale venga a conoscenza durante l'esecuzione del contratto, con il divieto di utilizzo degli stessi per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto;

2. L'**Aggiudicatario**, contestualmente alla stipula del contratto, deve, inoltre, sottoscrivere per accettazione l'atto di nomina a Responsabile del Trattamento, a norma del Regolamento U.E. n. 679/2016 in ragione del trattamento dei dati personali forniti dal **Committente**.

ART. 16 – NORME DI PREVENZIONE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO.

1. Il **Fornitore** ha l'obbligo di rispettare tutte le norme inerenti la tutela della salute dei propri lavoratori; in particolare deve predisporre la valutazione dei rischi redatta ai sensi dell'art. 28 D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. Il personale deve essere accuratamente formato in merito ai rischi specifici inerenti l'attività svolta e la prevenzione degli incendi.

2. Il **Fornitore**, e per esso il suo personale, deve svolgere la propria attività lavorativa nel pieno rispetto di tutte le normative vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro al fine di tutelare la propria ed altrui sicurezza.

3. Il **Fornitore** deve informare i propri dipendenti sui rischi per la sicurezza e salute connessi all'attività svolta in generale e procedere alla formazione ed addestramento all'uso delle attrezzature di lavoro, dei materiali e/o prodotti utili e necessari allo svolgimento del servizio.

4. Qualora durante il periodo di affidamento del servizio dovessero emergere rischi interferenziali, si procede alla stesura del D.U.V.R.I. ex art. 26 D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

5. Il **Fornitore** è obbligato ad applicare nei confronti dei suoi lavoratori dipendenti le condizioni retributive risultanti dal C.C.N.L. del settore di competenza.

6. Il **Fornitore** si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne il **Committente** da tutte le

conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme del contratto collettivo e delle prescrizioni tecniche di sicurezza, di igiene, sanitarie e previdenziali vigenti.

7. Il **Fornitore** rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dal **Committente** o da terzi autorizzati.

ART. 17 – POLIZZE ASSICURATIVE (R.C.T. e INFORTUNI).

1. Il **Fornitore** assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da persone e/o beni, tanto dello stesso **Fornitore** quanto del **Committente** e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze e/o altre inadempienze relative all'esecuzione del servizio e delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, connesse o in cui si articola, anche se eseguite da parte di terzi, quali gli esercizi convenzionati.

2. Per quanto previsto dal comma 1, il **Fornitore** è obbligato a dotarsi, per tutta la durata del contratto, ivi compreso il periodo di proroga tecnica eventuale, di idonea e apposita polizza assicurativa R.C.T., accesa presso primaria Compagnia Assicuratrice, che:

- tenga indenne dai danni provocati a terzi nell'esecuzione del servizio e delle attività ad esso connesse, ivi compresi i rischi igienico-sanitari e i danni cagionati nel corso dell'attività espletata dai gestori/titolari degli esercizi convenzionati facenti parte della rete, con massimale annuo assicurato, per ogni singolo sinistro, non inferiore ad € 8.000.000,00 (euro ottomilioni/00) per danni a persone e/o cose;
- garantisca la responsabilità civile degli esercizi convenzionati facenti parte della rete;
- precisi che non sono opponibili franchigie, scoperti e/o sotto limiti eventuali ai terzi come da copia del documento di polizza assicurativa R.C.T. che dovrà essere consegnato alla Stazione Appaltante all'atto della sottoscrizione del contratto e comunque su richiesta dell'Ente.

3. Per quanto previsto dal comma 1, il **Fornitore** è obbligato a dotarsi, per tutta la durata del contratto, ivi compreso il periodo di proroga tecnica, di idonea e apposita polizza infortuni, accesa presso primaria Compagnia Assicuratrice:

- con massimale di almeno € 200.000,00 (euro duecentomila/00) per dipendente per morte o invalidità permanente derivante da intossicazione da prodotti, cibi e/o bevande assunti presso gli esercizi convenzionati facenti parte della rete;
- che precisi che non sono opponibili franchigie, scoperti e/o sotto limiti eventuali ai terzi.

4. In alternativa all'apposita polizza assicurativa prevista ai commi precedenti, il **Fornitore** può dimostrare l'esistenza di una polizza assicurativa già attivata presso primaria Compagnia Assicuratrice, avente le medesime caratteristiche e il medesimo massimale assicurato per ogni singolo sinistro sopraindicato. In tal caso, il **Fornitore** deve produrre – entro la data di sottoscrizione del contratto e comunque su richiesta del **Committente** – un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza assicurativa in questione copre anche il servizio svolto, in regime d'appalto, per conto del **Committente**, precisando che non vi sono limiti al massimale per danni e che non sono opponibili ai terzi franchigie e/o scoperti eventuali e/o sottolimiti eventuali.

5. Le coperture assicurative decorrono dalla data di attivazione del servizio e devono persistere per tutta la durata del contratto. Le stesse cessano a seguito della positiva conclusione, da parte della Stazione Appaltante, della verifica di conformità di cui all'art. 102 del d.lgs. n. 50/2016. L'**Aggiudicatario** è tenuto ad informare, formalmente e con tempestività, il **Committente** di ogni danno e/o infortunio, anche scarsamente rilevante, che dovesse verificarsi nel corso del periodo di esecuzione del servizio, connesso al servizio, ed a tenere informato il **Committente** in caso di controversie insorte con terzi.

6. Ai fini del Capitolato, per "terzi" devono intendersi anche:

- il **Committente**;

- i fruitori del servizio, ovvero i dipendenti del **Committente**.

7. Resta inteso che eventuali risarcimenti di danni che, per qualsiasi motivo, non fossero coperti dalle polizze assicurative restano comunque, per intero, ad esclusivo carico del **Fornitore**.

8. Il **Fornitore** è, altresì, responsabile per gli eventuali danni, di qualsiasi natura, che i propri dipendenti e/o collaboratori, nell'esecuzione del servizio, dovessero arrecare a beni e persone (es. dipendenti del **Committente**, ecc.).

9. Il **Fornitore** è tenuto ad assicurare il personale alle proprie dipendenze contro gli infortuni, secondo quanto previsto al comma 3 dell'art. 17 del Capitolato, nonché a renderlo edotto riguardo ai rischi ai quali può essere esposto.

10. In caso di ricorso al subappalto, lo stesso non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'**Aggiudicatario**, che rimane unico e solo responsabile nei confronti del Consorzio delle prestazioni subappaltate. Pertanto, a tal fine, la copertura assicurativa dovrà prevedere tra gli assicurati anche i subfornitori ed i subappaltatori.

ART. 18 – PENALI.

1. Per il servizio non effettuato, o effettuato in maniera difforme dal Capitolato e dal Contratto, e comunque qualora il **Fornitore** non ottemperi a quanto ivi previsto, il **Committente** si riserva di applicare le seguenti penali, nella misura qui di seguito stabilita:

	INADEMPIMENTO	PENALE
a)	Per il mancato avvio del servizio entro il termine di cui all'art. 5 del Capitolato:	1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo e fino ad un massimo di cinque giorni, decorsi i quali è ammesso procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 17 del Contratto.
b)	Per la mancata erogazione del servizio per qualsiasi causa, tranne che per cause di forza maggiore:	1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno calendariale di mancata erogazione del servizio.
c)	Per il rifiuto, non giustificato, di erogare il servizio sostitutivo di mensa mediante buono pasto elettronico, da parte degli esercizi commerciali facenti parte della rete:	1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni buono pasto elettronico non accettato.
d)	Per il mancato ripristino, entro il termine di 15 giorni calendariali, dalla risoluzione della convenzione, degli esercizi convenzionati obbligatori ed aggiuntivi presentati in sede di offerta; per gli esercizi aggiuntivi si considerano solo quelli per i quali si è attribuito un punteggio:	1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno calendariale di ritardo oltre il quindicesimo (<i>o minore, se previsto nell'offerta</i>).
e)	Per il mancato intervento di rimozione della disfunzione segnalata, entro il termine di 10 giorni calendariali (<i>o minore, se previsto nell'offerta</i>) dalla comunicazione del Committente :	1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno calendariale di ritardo oltre il decimo (<i>o minore, se previsto nell'offerta</i>).
f)	Per la mancata sostituzione dell'esercizio convenzionato, entro il termine di 7 giorni calendariali dalla comunicazione, a seguito	1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno calendariale di ritardo oltre il settimo.

	di reiterati inadempimenti:	
g)	Per la mancata fornitura, entro il termine di 10 giorni lavorativi (<i>o minore, se previsto nell'offerta</i>), delle tessere elettroniche per i nuovi dipendenti eventualmente assunti dal Committente :	1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno lavorativo di ritardo oltre il decimo (<i>o minore, se previsto nell'offerta</i>).
h)	Per la mancata fornitura, entro il termine di 10 giorni lavorativi (<i>o minore, se previsto nell'offerta</i>), delle tessere elettroniche danneggiate o smarrite:	1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno lavorativo di ritardo oltre il decimo (<i>o minore, se previsto nell'offerta</i>).
i)	Per il mancato rispetto dei termini di pagamento del corrispettivo agli esercizi convenzionati, rispetto a quanto dichiarato in sede di offerta:	1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo.
l)	Per la mancata trasmissione dell'elenco delle fatture registrate relative agli esercizi convenzionati, facenti parte della rete, entro il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi (<i>o minore, se previsto nell'offerta</i>) dalla richiesta:	€ 50,00 (euro cinquanta/00) per ogni giorno lavorativo di ritardo.
m)	Per il mancato ripristino (ex art. 9 comma 8) del sistema informatico previsto dall'art. 2, comma 2, del Capitolato, oltre il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi:	1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo oltre il decimo giorno lavorativo (<i>o minore, se previsto nell'offerta</i>).
n)	Per l'omessa redazione, compilazione ed esibizione dell'Elenco degli esercizi convenzionati facenti parte della rete/ <i>network</i> :	€ 50,00 (euro cinquanta/00) per ogni omissione.
o)	Per l'omessa comunicazione di variazioni all'elenco degli esercizi convenzionati facenti parte della rete:	€ 50,00 (euro cinquanta/00) per ogni omissione.
q)	Per ogni inosservanza del divieto di chiedere ai fruitori del servizio e/o dipendenti elargizioni, <i>benefit</i> e/o compensi di sorta, per poter beneficiare del buono pasto e/o utilizzare la tessera elettronica:	€ 200,00 (euro duecento/00) per ogni inosservanza del divieto.
r)	Per interruzione e/o sospensione del servizio a causa di scioperi del personale, direttamente imputabili al Fornitore , quali, a titolo esemplificativo, la mancata o ritardata corresponsione delle retribuzioni o il mancato rispetto dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (C.C.N.L.):	€ 200,00 (euro duecento/00) Per ogni giorno di interruzione e/o sospensione del servizio.
s)	Per interruzione e/o sospensione del servizio a causa di interruzione e/o sospensione dell'attività degli esercizi convenzionati, direttamente imputabili al Fornitore , quali, a titolo esemplificativo, la mancata o ritardata	€ 200,00 (euro duecento/00) Per ogni giorno di interruzione e/o sospensione del servizio.

	corresponsione del compenso/corrispettivo spettante agli esercizi:	
t)	Per ogni altra inadempienza, omissione, infrazione e/o violazione rispetto a quanto prescritto dal Capitolato o dal Contratto, non espressamente prevista:	potrà essere applicata una penalità variabile tra € 50,00 (euro duecento/00) e € 200,00 (euro duecento/00), per ogni singola inadempienza, omissione, infrazione e/o violazione.

2. Il **Committente** contesta le infrazioni, omissioni e/o inadempienze, mediante lettera raccomandata a/r o mediante PEC. Il **Fornitore** può presentare per iscritto le proprie controdeduzioni entro 15 (quindici) giorni calendariali dal ricevimento della contestazione. Entro il termine di 10 (dieci) giorni calendariali successivi al ricevimento delle controdeduzioni, il **Committente** comunica l'accettazione o meno delle controdeduzioni presentate dal **Fornitore** e l'eventuale applicazione di penali, oltre alla richiesta di rimborso delle eventuali spese, comunque documentate, che il **Committente** abbia dovuto sostenere per effettuare il servizio in proprio o a mezzo di terzi soggetti. In caso di mancato ricevimento delle controdeduzioni da parte del **Fornitore**, il **Committente** procede all'applicazione delle penali. Le penali potranno essere applicate cumulativamente.

3. In caso di recidiva, nel termine di uno stesso mese, di una stessa infrazione, omissione e/o inadempienza, le penali previste dall'art. 18 del Capitolato saranno raddoppiate.

4. È fatto salvo, in ogni caso, il diritto del **Committente** di rivalersi sul **Fornitore** per l'eventuale maggiore danno patito per gli inadempimenti oggetto di penali.

5. L'ammontare delle penali applicate, così come le spese sostenute dal **Committente** per l'effettuazione del servizio in proprio o a mezzo di terzi soggetti, può essere trattenuto sul primo pagamento in scadenza da parte del **Committente**. In caso di incapienza, ai fini della riscossione delle penali applicate e delle suddette spese, il **Committente**, può rivalersi sulla garanzia definitiva.

6. La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate non esonera in nessun caso l'Affidatario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

7. Non sarà motivo di applicazione di penalità il ritardo espressamente autorizzato dal Committente per cause di forza maggiore non imputabili al soggetto aggiudicatario.

ART. 19 – SOSPENSIONI E PROROGHE.

1. Il **Committente** può disporre la sospensione del servizio, che sarà formalizzata per iscritto all'**Aggiudicatario**, qualora circostanze esterne impediscano temporaneamente l'utile prosecuzione del contratto, ovvero qualora la sospensione si renda necessaria o opportuna per fatti e circostanze che comunque non possono essere imputabili all'Affidatario. Cessate le cause della sospensione, il **Committente** ordinerà la ripresa delle attività.

2. In mancanza di formale disposizione del **Committente**, secondo quanto precedentemente indicato, l'eventuale sospensione ingiustificata del servizio da parte dell'Affidatario, accertata dal **Committente**, qualora si protragga per oltre 15 (quindici) giorni calendariali, può costituire specifica causa di risoluzione del contratto, ai sensi del art. 17 del Contratto.

3. Ogni eventuale sospensione del servizio o slittamento del termine di ultimazione finale, se derivante da fatti o responsabilità di soggetti terzi, non attribuisce all'Affidatario alcun diritto, pretesa o aspettativa per maggior compensi, risarcimenti, indennizzi o per qualsivoglia altro riconoscimento economico. Le **Parti** si danno reciprocamente atto, ai sensi dell'art. 1469 del Codice Civile, della natura aleatoria della presente pattuizione.

ART. 20 – COMUNICAZIONI, SEGNALAZIONI O RICHIESTE TRA LE PARTI.

1. Ogni comunicazione, segnalazione o richiesta tra le **Parti** relative al servizio oggetto del Capitolato, deve essere effettuata per iscritto, e si intende validamente eseguita se inviata a mezzo raccomandata

a/r, telefax o PEC, e dovrà essere indirizzata al domicilio eletto, o, in caso di variazione, al domicilio che sarà comunicato tempestivamente per iscritto dalla parte interessata all'altra. È ammesso nei rapporti tra il Responsabile del servizio dell'**Aggiudicatario** e il Responsabile Tecnico l'uso della posta elettronica o comunque dei supporti informatici.

2. I recapiti di telefax, PEC e di posta elettronica sono indicati dalle **Parti** all'atto della stipula del contratto.

ART. 21 – ADEMPIMENTI IN MATERIA DI TRASPARENZA.

1. I dati previsti dall'art. 1, comma 32, Legge n. 190/2012, nonché dal D. Lgs. n. 33/2013, nonché i dati previsti dai relativi atti attuativi dell'A.N.A.C., inerenti l'affidamento del servizio, sono pubblicati sul sito web del **Committente**, nella sezione Società Trasparente, a cura di quest'ultimo.

ART. 22 – DOCUMENTI ALLEGATI AL CAPITOLATO.

1. Costituisce allegato al Capitolato, in modo da formarne parte integrante e sostanziale, l'Allegato A – Elenco delle sedi aziendali.

Allegato A – Elenco delle sedi aziendali

Il servizio dovrà essere erogato attraverso una rete di esercizi convenzionati distribuiti sul territorio nazionale e principalmente nella Regione Emilia-Romagna.

Più precisamente, l'Affidatario si obbliga a mettere a disposizione del personale una rete di esercizi (ristoranti, trattorie, *self service*, bar, alimentari, supermercati, ecc.), presso i quali dovrà essere garantita la fruizione dei buoni pasto.

Occasionalmente, gli utilizzatori dei buoni pasto utilizzeranno gli stessi anche in città differenti dalla sede amministrativa ed operativa di Bologna (a titolo esplicativo ma non esaustivo, sedi della Società partecipata AlmaLaurea S.r.l.).

Città	Indirizzo
Bologna	Viale Angelo Masini, 36
Padova	Via Lisbona, 10
Milano	Piazza S. Maria Beltrade, 2
Roma	Via Savoia, 78
Siena	Via Valmontone, 1
Palermo	Viale delle Scienze – Università degli Studi di Palermo

In particolare, nel caso di somministrazione diretta (ristoranti, trattorie, *take away*, bar, ecc.), la sede operativa considerata deve essere situata ad una distanza uguale o inferiore a 1 (uno) km calcolata secondo il tragitto più breve percorribile a piedi oppure inferiore o uguale a 10 km calcolati secondo il tragitto più breve percorribile in auto o altro mezzo idoneo allo spostamento (distanza rilevabile attraverso strumenti informatici forniti di rilevazione, quali *Google Maps*).

Per la Grande Distribuzione deve essere rispettato il requisito di una distanza entro i 30 (trenta) chilometri rispetto alla sede di Bologna.